

1) Casi di esclusione dal diritto all'indennizzo automatico

Si chiede se le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, della RQDG che disciplinano i casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico si applichino anche al caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 53 della stessa RQDG?

Sì, l'impresa non è tenuta all'indennizzo indicato dall'ultima riga della tabella L della RQDG nei casi previsti dal richiamato articolo 60 della RQDG, che a sua volta rimanda all'articolo 58 della medesima RQDG. In particolare l'indennizzo non è dovuto, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettere a) e b) qualora il mancato rispetto dell'obbligo sia riconducibile a:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.

Va, tuttavia, precisato che le cause di mancato rispetto previste dall'articolo 58, comma 1, lettere a) e b) devono essere adeguatamente documentate ai sensi dell'articolo 58, comma 2 della RQDG. In assenza di tale documentazione l'indennizzo è dovuto dall'impresa distributrice.

Va in ogni caso osservato che, considerato che i misuratori sono accessibili, la mancata presenza del cliente finale non può costituire causa che giustifica la non corresponsione dell'indennizzo.

2) Assolvimento dell'obbligo di lettura

In relazione all'applicazione degli indennizzi automatici si chiede se una lettura mensile possa essere giudicata con esito positivo nel caso in cui sia stato rilevato il consumo effettivo dal totalizzatore alla fine del periodo mensile ma non risultino acquisiti uno o più valori giornalieri.

Sì, in relazione all'applicazione degli indennizzi si ritiene corretto considerare come acquisita una lettura con frequenza mensile qualora sia stato rilevato il consumo effettivo dal totalizzatore alla fine del periodo mensile, anche se non risultano acquisiti uno o più valori giornalieri.

3) Attuazione dell'obbligo di sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori di tipo *smart* come previsto dall'articolo 80ter della RQDG

Si chiede se le disposizioni dell'articolo 80ter, comma 2, della RQDG possano essere assolte anche mediante sostituzione di un qualsiasi altro misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile, aggiuntivo rispetto agli obblighi minimi di cui all'Allegato A alla delibera 631/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata.

L'obiettivo della disposizione dell'articolo 80ter, comma 2, della RQDG è quello di favorire la sostituzione puntuale dei misuratori tradizionali in relazione ai quali nel corso dell'ultimo anno non sia stata acquisita una lettura.

In via eccezionale può essere accettata quale misura sostitutiva dell'obbligo previsto dall'articolo 80ter, comma 2, della RQDG anche la sostituzione di un altro misuratore tradizionale, parzialmente accessibile o non accessibile, in relazione al quale non sia scattato l'obbligo di sostituzione, qualora l'impresa distributrice possa comprovare che ciò risulti più efficace ed efficiente in relazione ai piani di messa in servizio degli *smart meter*.

4) Classificazione degli *smart meter* in relazione alla loro accessibilità

In relazione all'ambito di applicazione della disciplina del Titolo I della Sezione V della RQDG (*Indicatori e obblighi del servizio di misura del gas naturale finalizzati all'aumento della disponibilità della lettura con esito positivo*) si chiede se la condizione di accessibilità individuata dal TIVG debba essere accertata puntualmente in base all'ubicazione fisica del punto di riconsegna anche nel caso di *smart meter*?

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Sezione V della RQDG si ritiene che tutti gli *smart meter* dalla messa in servizio, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e successive modifiche ed integrazioni, siano considerati misuratori accessibili. Uno *smart meter* in relazione al quale non sia possibile accedere da remoto in modo stabile e continuativo non può essere considerato messo in servizio.

L'impresa distributrice deve tenere traccia dei casi di misuratori non accessibili da remoto in modo stabile e continuativo e riclassificarli nelle comunicazioni all'Autorità come misuratori tradizionali.

- 5) Formule per la determinazione della percentuale annua di punti di riconsegna attivi con misuratori accessibili (tradizionali e *smart*) con letture con esito, ai fini del monitoraggio della *performance* della misura (articolo 80bis della RQDG)**

Rispetto alle formule riportate nell'articolo 80bis della RQDG viene segnalato da un lato che non tengono conto di eventuali obblighi aggiuntivi presentati dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 117/2015/R/gas, dall'altro che non consentono una graduazione del livello di adempimento per i punti di consegna con frequenza di lettura superiore all'anno.

In relazione alle osservazioni pervenute l'Autorità in primo luogo segnala che gli indicatori hanno mera finalità statistica di monitoraggio. In ogni caso l'Autorità intende valutare l'ipotesi di introdurre integrazioni che meglio consentano di differenziare il grado di rispetto degli obblighi di acquisizione delle letture.

- 6) Mancata congruità dell'importo dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 59 della RQDG e richiesta di revisione dell'importo**

In merito alla richiesta di revisione dell'importo pari a 35 euro previsto dalla tabella L dell'articolo 59 della RQDG si ritiene opportuno, tenendo conto di quanto già chiarito al punto 1), procedere con approfondimenti in occasione della revisione di periodo.

- 7) Misuratori teleletti non accessibili fisicamente senza la presenza di terzi**

Per i contatori teleletti installati e messi in servizio presso punti di riconsegna (PdR) non accessibili fisicamente senza la presenza di terzi, in caso di mancato rilevamento dei dati di consumo da remoto, secondo le frequenze stabilite, a causa di problemi tecnici o guasti dello *smart meter*, di cui è in corso di elaborazione una specifica catalogazione, si chiede se l'effettuazione di un tentativo in loco di raccolta della lettura che non consenta la lettura ma con rilascio di un avviso e/o cartolina di autolettura possa escludere l'applicazione della disciplina dell'indennizzo automatico.

No. L'effettuazione di un tentativo in loco di raccolta della lettura con rilascio di avviso e/o cartolina di autolettura non esclude l'applicazione della disciplina dell'indennizzo automatico.

- 8) Misuratori tradizionali non accessibili fisicamente, non letti da oltre un anno**

Nel caso di misuratore tradizionale non accessibile o parzialmente accessibile per il quale non si riesce a rilevare il dato di misura da oltre un anno, si chiede se l'obbligo previsto dall'art. 80ter.2 possa essere considerato adempiuto anche sostituendo con un misuratore *smart* un generico misuratore tradizionale.

In merito alla sostituzione puntuale dei misuratori tradizionali si rimanda al punto 3) dei presenti chiarimenti.

9) Indicatori di *performance* del servizio di misura di cui alla RQDG

Gli indicatori di cui all'art. 80bis, comma 1, della RQDG fanno riferimento alle sole frequenze di acquisizione dei dati di misura previste all'art. 14 comma 14.1 del TIVG. Pertanto, si chiede se i distributori che hanno adottato piani migliorativi di acquisizione delle letture, possano utilizzare, ai soli fini della rendicontazione della *performance* del servizio di misura, tali indicatori indipendentemente dalle frequenze effettivamente adottate e a prescindere da quanto previsto dall'art. 80bis.2.

In merito agli indicatori di *performance* si rimanda al punto 5) dei presenti chiarimenti.

20 luglio 2018